



Attestato di delibera  
41 del 30/10-2009  
IL SEGRETARIO COMUNALE

# Comune di Cavasso Nuovo

## Modifiche al Regolamento Comunale di Polizia Rurale

(allegato alla delibera C.C. n. 29 del 03/07/2000)

La **denominazione** del Regolamento viene integrata come segue:  
Regolamento Comunale di polizia rurale e di tutela boschiva.

Il **co. 1 dell'art. 1** viene integrato come segue:

Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia rurale e di tutela boschiva nel territorio comunale di Cavasso Nuovo.

All'**art. 1** viene aggiunto il seguente **co. 4**:

*Per zona boschiva del territorio comunale si intende qualsiasi area del territorio comunale occupata da bosco indipendentemente dalla destinazione d'uso urbanistica.*

L'**art. 2** viene riformulato come segue:

Il presente Regolamento si propone di assicurare il corretto uso del territorio comunale nell'interesse generale della culture e della tradizione *agro-silvo-ambientale* e della vita sociale [nelle campagne].

L'**art. 3** viene integrato come segue:

Le norme del presente Regolamento trovano applicazione in tutto il territorio comunale, *sia all'interno che all'esterno dei centri abitati*, a prescindere dalla qualificazione letterale e urbanistica delle sue zone.

Il **titolo dell'art. 4** viene integrato come segue:

Espletamento del servizio di polizia rurale e di tutela boschiva.

Il **co. 1 dell'art. 4** viene integrato come segue:

Il servizio di polizia rurale e di tutela boschiva è diretto dal Sindaco o da un suo Assessore delegato. Viene svolto dall'Ufficio di Polizia Comunale, nonché dagli organi di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza esistenti nel territorio della Repubblica Italiana.

L'**art. 14** viene aggiornato come segue:

Per le violazioni delle norme contenute nel presente capo, si applica una sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300.

L'oblazione in via breve è di euro 100.

L'**art. 31** viene aggiornato come segue:

Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 600.

L'oblazione in via breve è di euro 200.

L'**art. 43** viene aggiornato come segue:

Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 600.

L'oblazione in via breve è di euro 200.

L'art. 44 viene integrato come segue:

Per l'impianto di alberi e siepi presso il confine di proprietà si osservano le disposizioni del Codice Civile.

I proprietari dei fondi sono tenuti a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le altrui proprietà e le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, *precludendo la libera visuale e determinando la caduta di foglie e di rami sulla strada.*

*I proprietari dei fondi prospicienti le strade di pubblico transito devono inoltre garantire la stabilità delle piante ad alto fusto affinché le stesse, in caso di condizioni atmosferiche avverse, non possano determinare pericolo di caduta, sia del tronco che dei rami, sulla sede viabile. Parimenti le piante poste in adiacenza alle strade pubbliche non devono estendere le proprie radici sotto il sedime stradale affinché le stesse non ne possano compromettere la stabilità e la sagoma.*

In caso di trascuratezza del proprietario, l'Autorità Comunale farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

L'art. 47 viene integrato come segue:

I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni e la conservazione del corretto stato di efficienza devono essere eseguite con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. È fatto obbligo conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo all'esecuzione dello sfalcio dell'erba nei mesi da maggio a settembre (a titolo esemplificativo: almeno tre sfalci nel periodo estivo e rispettivamente uno entro la fine del mese di maggio, uno entro il 15 luglio ed uno entro il 15 settembre) al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, ecc.

*I proprietari dei fondi devono altresì provvedere alla raccolta della vegetazione tagliata (erba, rami, rovi, ecc.), smaltendola o accatastandola in modo ordinato, al fine di evitare la formazione di ricettacoli di rifiuti e di ridurre l'annidamento e la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, ecc.*

In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza, intima la pulizia delle aree o dei fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Sindaco provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o ai conduttori.

L'art. 50 viene aggiornato come segue:

Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 600.

L'oblazione in via breve è di euro 200.

L'art. 52 viene riformulato ed integrato come segue:

È in generale vietato procedere all'eliminazione totale o parziale delle siepi e delle zone boscate esistenti salvo che, per la sicurezza degli edifici, non costituiscano pericolo d'incendio.

*La piantumazione di nuove piante ad alto fusto nel bosco adiacente ai nuclei abitati, soprattutto nelle borgate collinari, dovrà essere effettuata ad una distanza di almeno 30 metri dalle abitazioni, al fine di scongiurare il pericolo di incendi nonché la salvaguardia delle persone e del patrimonio immobiliare pubblico e privato. Le piante ad alto fusto, già esistenti alla data della presente disposizione regolamentare, dovranno essere regolarmente potate, ed opportunamente consolidate, al fine di evitare la loro caduta sulle strutture e sulle pertinenze dell'abitato e al fine di scongiurare ogni pericolo per la pubblica incolumità e per la salvaguardia del patrimonio.*

*I terreni adiacenti ai nuclei abitati delle borgate dovranno essere costantemente puliti a spese dei loro proprietari; dovranno inoltre essere privi di rovi, cespugli o erbe infestanti che possano*

*propagare incendi e/o divenire ricettacolo di rifiuti, nonché favorire l'annidamento di insetti, topi, ratti, ecc.*

Eventuali deroghe sono subordinate ad autorizzazione sindacale. (Allegato D).

L'art. 58 è aggiornato come segue:

Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 600.

L'oblazione in via breve è di euro 200.

L'art. 61 è aggiornato come segue:

Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 600.

L'oblazione in via breve è di euro 200.

L'art. 67 è integrato come segue:

È fatto divieto di recidere e recare danno alle specie arboree facenti parte delle macchie boschive presenti sul territorio comunale senza specifica autorizzazione delle Autorità Comunali come previsto dall'art. 54, salvo quanto previsto dall'art. 52 per i nuclei abitati, in particolare delle borgate.

L'art. 69 è aggiornato come segue:

Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 600.

L'oblazione in via breve è di euro 200.

L'art. 79 è aggiornato come segue:

Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 600.

L'oblazione in via breve è di euro 200.

L'art. 81 è aggiornato come segue:

Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da euro 150 ad euro 900.

L'oblazione in via breve è di euro 300.

L'art. 88 è aggiornato come segue:

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o delle altre leggi e regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da euro 200 ad euro 1.200, con oblazione in via breve di euro 400.